

## Scambio di partecipazioni. I conferimenti societari e l'interpretazione dell'Agenzia

# Tassate le plusvalenze «potenziali»

### IL CONFRONTO CON LA UE

Imprese italiane discriminate rispetto al resto d'Europa dove questo genere di operazioni si svolge in regime di neutralità

**Roberto Cordeiro Guerra**

■ Nello scambio di partecipazioni tra aziende cresce la tendenza a tassare plusvalenze mai realizzate.

In una fase in cui fervono le discussioni sulle misure da adottare per favorire la competitività delle nostre imprese, i primi e più urgenti interventi dovrebbero essere quelli volti a rimuovere i fattori che discriminano gli imprenditori italiani rispetto a quelli comunitari. Fra questi, particolare importanza riveste il regime fiscale degli scambi di partecipazioni effettuati in occasione di conferimenti in società.

A livello europeo, per queste operazioni è stato previsto in generale un trattamento di perfetta neutralità fiscale (articolo 8 della direttiva 90/434/CEE e, oggi, della direttiva 2009/133/CE). Per il soggetto conferente esse non sono considerate realizzative di plusvalenze immediatamente imponibili, a prescindere dal valore contabile assegnato dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute; l'eventuale plusvalore sarà assoggettato a imposizione nel momento (e nella misura) in cui il conferente monetizzerà le quote della conferitaria ottenute in cambio del conferimento effettuato.

A livello italiano la situazione risulta invece più complessa e incerta. La regola europea sulla neutralità fiscale, inizialmente recepita nel nostro paese sia per le operazioni tra soggetti residenti in Stati membri diversi (articolo 2, comma 5, Dlgs 544/1992,

confluito nell'articolo 178 del Tuir) sia per operazioni tra soggetti entrambi residenti in Italia (articolo 3, comma 161 legge delega 662/1996), è stata in parte disattesa nel momento in cui, per l'asserita «difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario», se ne è condizionata l'applicazione alla convergenza del valore contabile attribuito alle partecipazioni dalla società conferitaria con il valore fiscale precedentemente assunto dal conferente.

Ciò ha portato l'amministrazione finanziaria a sostenere, nei casi di operazioni di conferimento di partecipazioni tra soggetti interni, che il plusvalore manifestatosi debba essere assoggettato a imposizione immediatamente nella misura ricavabile dall'applicazione del criterio del «realizzo contabile» di cui all'articolo 177, comma 2 del Tuir (risoluzione 57/E/2007 e circolare 33/E/2010), in contrasto con l'assunto generale in base al quale «la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell'effettivo realizzo» (risoluzione 159/E/2003 con la quale l'agenzia delle Entrate prendeva atto dei rilievi mossi dall'Unione europea).

Una simile interpretazione presenta profili di incostituzionalità ed è contraria al diritto europeo. Oltre a dar luogo a un disallineamento della disciplina delegata dalla legge delega del '96, a introdurre un elemento di disomogeneità nel sistema di imposizione delle operazioni straordinarie ispirato alla neutralità (non è la valorizzazione contabi-

le della conferitaria a rendere effettivo un plusvalore che resta comunque latente fino al momento dell'effettiva monetizzazione) e a porsi in contrasto con il principio domestico di capacità contributiva e comunitario di libertà di stabilimento, essa causerebbe anche una palese discriminazione «a rovescio» che penalizza i contribuenti nazionali rispetto a quelli comunitari senza apprezzabili ragioni giustificative.

All'insostenibilità sul piano giuridico si aggiunga come un siffatto regime penalizzi significativamente il sistema produttivo italiano. Il disincentivo alle aggregazioni e alla capitalizzazione delle imprese che ne deriva, infatti, si manifesta in modo marcato quando i conferimenti sono effettuati da persone fisiche, che non beneficino del regime pex: e ciò è proprio quanto avviene di frequente nel nostro Paese, caratterizzato dalla matrice familiare di molte realtà imprenditoriali anche rilevanti.

È quindi urgente la necessità di chiarire e delineare correttamente l'ambito applicativo della norma: un intervento di interpretazione autentica da parte del legislatore rappresenterebbe un contributo importante alla creazione di un ambiente favorevole per gli investimenti imprenditoriali in Italia e al miglioramento della competitività delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

